

(N. 2137)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1952

---

### Aumento del capitale dell'Istituto nazionale di credito edilizio

---

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, venne costituito l'Istituto nazionale di credito edilizio, Società per azioni, con sede in Roma, col capitale sociale di 100 milioni di lire aumentabili, in una o più volte, fino al limite massimo di 300 milioni di lire.

Poichè l'attività dell'Istituto, dalla costituzione in poi, è andata progressivamente sviluppandosi e dato che, col mutato potere di acquisto della moneta, il capitale di 300 milioni, già interamente sottoscritto, si presenta ina-

deguito a consentire all'Istituto di continuare a svolgere i propri compiti, si rende necessario procedere all'aggiornamento del cennato limite massimo, che si ritiene opportuno fissare a lire 600 milioni.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella seduta del 18 maggio u. s. si è espresso favorevolmente al riguardo.

Si è pertanto predisposto l'unito schema di disegno di legge che mi onoro di sottoporre, onorevoli senatori, alla vostra approvazione.

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### *Articolo unico.*

È elevato da lire 300 milioni a lire 600 milioni il limite massimo, fissato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, entro il quale l'Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, con sede in Roma, può essere autorizzato ad aumentare il proprio capitale, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.